

L'allegato I del D.L.vo n.149/2004 è modificato come segue.

1) la riga 4, mercurio, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
<< 4. Mercurio (*) (**)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: - mangimi provenienti da pesci o dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini - carbonato di calcio Mangimi composti (complementari e completi), ad eccezione di: - mangimi minerali - mangimi composti per pesci - mangimi composti per cani, gatti e per animali da pelliccia	0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3

(*) I livelli massimi si riferiscono al mercurio totale.

(**) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del mercurio, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5% p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente >>;

2) la riga 5, nitriti, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg /kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
<< 5 . Nitriti	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: - farine di pesce - insilati Mangimi completi, ad eccezione di: - mangimi completi per cani e gatti con un tasso di umidità superiore al 20 %	15 (espresso in nitrito di sodio) 30 (espresso in nitrito di sodio) - 15 (espresso in nitrito di sodio) ---- >>;

